



Codice P. A. m. d. g.	
A00 - 0890480004 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MESSINA	
N. 4140	04/10/2012
	RUO
Fascicolo	Sette/riservato

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Uff. I

Al Sig. **PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**
di **MESSINA**
(Vs. rif. Prot. 1422 del 28.3.2012)

Oggetto: RELAZIONI SINDACALI- ORARIO DI LAVORO- SISTEMA DI PARTECIPAZIONE E
D.LGS. 150/2009. RISPOSTA A QUESITO.

In riscontro alla nota in riferimento, relativa alla problematica in oggetto, si trasmette, in allegato, la risposta pervenuta dal competente Dipartimento per la Funzione Pubblica.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO REGGENTE

Claudia Pedretti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DFP 0027600 P-4.17.1.14.5

del 09/07/2012



0017663



Ministero della Giustizia
Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi
Direzione generale del personale e della formazione
Ufficio primo Affari generali

ROMA

p.c. all'Agenzia per la rappresentanza negoziali delle
pubbliche amministrazioni
Direzione contrattazione I

ROMA

OGGETTO: Relazioni sindacali - Orario di lavoro - Sistema di partecipazione e d.lgs. 150/2009.
Risposta a quesito.

Con nota nr. 116/1, del 7 maggio 2012, codesto Ministero chiede se la materia dell'orario di lavoro e della sua articolazione siano o meno oggetto di contrattazione con le organizzazioni sindacali.

Al riguardo, si ritiene opportuno procedere ad un'analisi delle disposizioni relative al potere di organizzazione delle amministrazioni pubbliche ed alla contrattazione collettiva dettate dal decreto legislativo n. 165/01, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 150/09.

L'articolo 40, al comma 1, definisce gli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva ed alla legge, e tra le materie escluse dalla contrattazione collettiva, fa esplicito riferimento anche a quelle *"attinenti all'organizzazione degli uffici, a quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17 ... conferimento e ... revoca degli incarichi dirigenziali"*.

L'articolo 5, comma 2, a sua volta, stabilisce che *"le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro"*. fatta salva la sola informazione ai sindacati ove prevista nei contratti collettivi nazionali, ed include nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane, nonché la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

L'art. 17 del d.lgs. 66/2003 consente la possibilità di interventi della contrattazione collettiva ai fini della riduzione dell'orario del solo lavoro notturno. Inoltre, il predetto decreto prevede la possibilità di deroghe, esclusivamente mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale, alla disciplina, per le seguenti materie: riposo giornaliero; pause; lavoro notturno; durata massima settimanale.

Transmission del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva

Dal combinato disposto delle norme citate, emerge che la definizione dell'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro rientra nell'ambito dei poteri datoriali e non è materia oggetto di contrattazione collettiva nazionale e, a maggior ragione, di quella integrativa.

Si sottolinea, inoltre, che le norme citate prevedono che in tali materie non possano attivarsi forme di partecipazione sindacale diverse dall'informazione. Pertanto, laddove i vigenti contratti collettivi nazionali prevedono altre forme di partecipazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165/2001, nuovo testo, si applicano i meccanismi di etero-integrazione contrattuale previsti dagli articoli 1339 e 1414, secondo comma, del codice civile.

Per quanto riguarda l'art. 6 del d.lgs. 165/2001, esso prevede una diversa modalità di partecipazione (consultazione) al fine di favorire, nella necessaria distinzione dei ruoli, il dialogo tra le parti non su aspetti attinenti l'organizzazione del lavoro e la gestione delle risorse umane ma su aspetti ordinamentali e strutturali dell'organizzazione (c.d. macro-organizzazione), aventi riflessi particolari sulle condizioni di lavoro. E', appunto, esclusivamente in tale ambito che la predetta norma prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici e la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate, tra l'altro, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Gallozzi